

N. R.G. 2016/14723



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Nona Sezione civile

Il Giudice designato, Roberta Dotta, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al R.G. n.14723 / 2016 vertente tra:

ALPI KEBALLY

(C.U.I. **C.U.I.051MZG9**) elettivamente domiciliato in Cuneo viale Angeli n. 24 alla presso lo studio dell'avv. Elisa Elia del Foro di Torino rappresentante e difensore

parte ricorrente

e

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di TORINO

parte resistente

nonché nel contraddittorio con il

Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino

Oggetto: protezione internazionale e umanitaria; ricorso ex art. 35 D. Lgs. n. 25/2008.

PREMESSO IN FATTO

- con provvedimento notificato in data 26.4.2016 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale;
- con ricorso depositato in data 25.5.2016 il richiedente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendo accertarsi e riconoscersi il diritto allo status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 25/2008, ed in subordine dichiararsi il diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs 286/98;
- il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio ;



- all'udienza dell'1.12.2016 parte ricorrente ha precisato le conclusioni dopo la sua audizione richiamandosi a quelle di cui al ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

Il richiedente, nato in Gambia Serekunda [REDACTED] sarebbe partito dal suo paese il 1.2.2013 arrivando in Italia il 24.4.2015; lo stesso attesta di essere un taxista in proprio e che una sera di dicembre del 2012 avrebbe caricato una persona a West Field nella città di Serrekunda per portarla a Bakau; il passeggero aveva con se una borsa di plastica che depose nel bagagliaio dell'autovettura. Fermati ad un check point dalla polizia, gli agenti avrebbe scoperto che la borsa conteneva marijuana; nella circostanza, il viaggiatore avrebbe negato di essere il proprietario della borsa cosicché entrambi sarebbero stati portati alla stazione di polizia di Fajara in Kairaba Avenu. Del passeggero il richiedente riferiva di sapere solamente che aveva pagato una somma di denaro e lasciato la stazione di polizia. Il richiedente, dopo l'intervento dell'imam del suo quartiere, avrebbe ottenuto la possibilità di uscire dalla cella per procurare l'ingente somma di denaro richiestagli. Lo stesso, pur dichiarando che era sua intenzione sottoporsi ad un regolare processo ritenendosi innocente circa i fatti contestati, dopo tre settimane sarebbe uscito dalla prigionia con l'impegno di rientrarvi entro tre giorni. Appena fuori, però, avrebbe lasciato il suo Paese.

Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di cittadino gambiano che rischierebbe di essere processato e incarcerato per fatti non commessi senza poter contare su un giusto processo e comunque rischiando di essere detenuto in condizioni carcerarie estreme.

L'art. 3 D.Lgs. 251/2007, rubricato quale "Esame dei fatti e delle circostanze" dispone quanto segue in materia di valutazione delle domande di protezione internazionale:

"1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:



a) *di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;*

b) *della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;*

c) *della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;*

d) *dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;*

e) *dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.*

4. *Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.*

5. *Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:*

a) *il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*

tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi

3. Sul merito della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato avanzata dal ricorrente.



Alla luce dei dati normativi sopra riportati e della sommaria istruttoria condotta -come postulato ex art. 702 bis cpc- appare invero più che corretta la decisione impugnata che ha escluso la ricorrenza dei presupposti di legge per la concessione dell'evocata protezione internazionale.

Come è noto, la qualifica di rifugiato politico, riconducibile alla categoria degli "status" e dei diritti soggettivi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 e ora della direttiva 2005/85/CE, attuata con D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita.

Nel caso in esame non vi è evidenza credibile, e neppure è stata allegata, una effettiva specifica persecuzione patita dal ricorrente per motivi politici o religiosi ovvero di altra natura comunque rilevanti ai fini di legge: sicchè detto *status* non può essere riconosciuto.

4. Sul merito della domanda di protezione sussidiaria.

Ad avviso del Tribunale la vicenda narrata appare verosimile : il richiedente ha cercato di ricostruire i fatti nel modo più possibile e dettagliato rispondendo in modo puntuale e pertinente alle domande che la CT ha posto. E' del tutto verosimile che il richiedente – orfano di padre e di madre all'età di 18 anni abbia intrapreso l'attività di taxista così come è verosimile che il trasportato salito a bordo abbia depresso nel bagagliaio una busta contenente sostanza stupefacente, negando poi che gli appartenesse e contando così sull'impunità. Il fatto che egli sia stato rilasciato si spiega nel contesto di reperire i denari per corrispondere all'autorità i denari per "comperare" la sua libertà il che è del tutto coerente con un sistema in cui la corruzione è dilagante.

Non è inverosimile poi, attese le inefficienze del sistema giudiziario e carcerario gambiano, che la situazione che ha visto protagonista il richiedente possa essere sommariamente valutata fino a portare ad una condanna ingiusta e alla detenzione in carcere in condizioni degradanti.

Orbene tenuto conto che per la *protezione sussidiaria* è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, con riferimento al rischio di condanna *a morte o trattamento inumano o degradante* si richiama la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che :



perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "rischio effettivo di subire un ... danno" nel caso di rientro nel paese interessato", i termini "condanna a morte" o "l'esecuzione", nonché "la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente" devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "trattamenti inumani o degradanti" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Nel presente caso il sig. L. Tubaro esprime il timore di essere processato e condannato a una lunga pena detentiva, con la prospettiva di doverla scontare in condizioni disumane e questo timore appare fondato per le considerazioni svolte in ordine alla sua credibilità.

Sul merito della domanda di c.d. protezione umanitaria.

L'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria assorbe l'ulteriore domanda gradata di riconoscimento della domanda umanitaria.

Si osserva peraltro che il ricorrente sarebbe rientrato a pieno diritto nella fattispecie disciplinata dal legislatore in quanto il richiedente rientra nelle categorie previste dall'art. 19 TUI, base normativa principale per l'individuazione degli ulteriori impegni di protezione verso i richiedenti asilo che l'Italia ha assunto, accanto a quelli ricavabili dalla sottoscrizione delle convenzioni internazionali e la cui attuazione coincide con l'adozione delle citate disposizioni del CEAS..

L'art. 19 T.U.I., al secondo comma dispone che :

2 non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1 nei confronti :

- a) degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi;*
- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art.9;*
- c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;*
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivo alla nascita del figlio cui provvedono;*



2 bis Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché di minori, ovvero delle vittime di gran di violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

Orbene il sig. **Kranally ha** contratto matrimonio in data 27.10.2016 in Savigliano con la sig.ra Cristina Cavatorta, cittadina italiana (doc. 16) e con la stessa è stabilmente convivente in via Trento 43 (doc. 35).

7. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze avanzate dalla Difesa ricorrente.

Sulla base di tali ragioni, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto respingersi il ricorso qui delibato.

Nulla deve infine provvedersi sulle spese di lite, tenuto conto che il Ministero convenuto non si è formalmente costituito in giudizio, limitandosi a inviare documentazione. Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, tenendo conto che a far tempo dalla data del matrimonio il nucleo familiare percepisce un reddito superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

visti gli artt. 35 del D.Lgs. 25/2008, 19 del D.Lgs. 150/2011 e 702 *bis* e seguenti del c.p.c.,

- dichiara che il ricorrente **Kranally Alice ha diritto alla protezione sussidiaria.**

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino il 12/12/2016

Il giudice
Roberta Dotta

